


IL MONDO INAIL

PREVIENE, ASSICURA,
GARANTISCE, PROTEGGE



Tipografia INAIL - Milano, 4/2016

La radiazione
solare ultravioletta:
un rischio
per i lavoratori
all'aperto

I raggi solari devono essere considerati a tutti gli effetti un rischio di natura professionale per tutti i lavoratori che lavorano all'aperto.

La permanenza al sole per un periodo più o meno prolungato, specie se la pelle non è abbronzata, può provocare la comparsa dell'eritema solare: arrossamento della pelle, spesso accompagnato da bruciore e/o gonfiore della zona interessata. Se l'esposizione è stata particolarmente intensa possono anche comparire ustioni.

Oltre a questi fenomeni, la prolungata esposizione ai raggi solari è responsabile dell'invecchiamento precoce e di malattie, anche gravi, quali diversi tipi di tumore cutaneo, a carico della pelle.

Non tutti abbiamo la stessa pelle ed è importante sapere a quale *fototipo* apparteniamo: più basso è il fototipo e maggiore sarà il rischio di malattie della pelle a seguito di una lunga e non protetta esposizione ai raggi solari.

Fototipo 1	Capelli rossi o biondi. Pelle latte, spesso con efelidi. <i>Si scotta sempre. Non si abbronzia mai.</i>
Fototipo 2	Capelli biondi o castano chiari. Pelle chiara. <i>In genere si scotta. Si abbronzia con difficoltà.</i>
Fototipo 3	Capelli castani. Pelle chiara con minimo colorito. <i>Si scotta frequentemente. Si abbronzia con difficoltà.</i>
Fototipo 4	Capelli bruni o castano scuri. Pelle olivastria. <i>Si scotta raramente. Si abbronzia con facilità.</i>
Fototipo 5	Capelli neri. Pelle olivastria. <i>Non si scotta mai. Abbronzatura facile e molto scura.</i>
Fototipo 6	Capelli neri. Pelle nera. <i>Non si scotta mai.</i>

Devono porre particolare attenzione all'esposizione solare

- I soggetti con fototipo basso
- Chi assume farmaci. Alcuni farmaci, infatti, possono provocare reazioni allergiche potenziate dall'esposizione so-

lare (quindi consigliamo di chiedere al medico curante se, durante l'assunzione del farmaco, è sconsigliata l'esposizione al sole e di leggere sempre il foglietto illustrativo)

Come proteggersi?

- Organizzare l'orario di lavoro, quando è possibile, per evitare l'esposizione nelle ore in cui i raggi solari sono più dannosi (dalle 11 alle 15 oppure, con l'ora legale, dalle 12 alle 16). In questa fascia oraria privilegiare le attività che si svolgono all'interno, riservando quelle all'esterno per gli orari mattutini e serali
- Cercare di sfruttare le zone di ombra prodotte da alberi o costruzioni vicine
- Consumare i pasti e sostare durante le pause in luoghi ombreggiati
- Indossare un cappello a tesa larga e circolare (almeno 8 cm), proteggeremo così anche orecchie, naso e collo
- Essere sempre ben coperti sul corpo, anche quando fa caldo: abiti larghi, leggeri e di colore chiaro che non ostacolano i movimenti, accollati, con maniche lunghe e pantaloni lunghi. Mai lavorare a dorso nudo!
- Usare gli occhiali da sole per proteggere gli occhi
- Prima di esporsi al sole, fare uso di creme solari ad alta protezione sulle parti scoperte (braccia, dorso delle mani, viso, naso, collo, orecchie, eccetera)

Infine, non dimentichiamo che

- Neve, ghiaccio, acqua, sabbia e cemento riflettono la luce solare, aumentando i raggi solari nocivi
- L'intensità dei raggi solari varia con le stagioni, con le aree geografiche e con l'altitudine
- Anche quando il cielo è nuvoloso siamo esposti a radiazioni solari. Vento e nuvole riducono la sensazione di calore, ma non il rischio di scottature
- Bisogna proteggersi anche in inverno e non solo d'estate
- Il vetro blocca quasi totalmente i raggi solari nocivi

Pillole tratte dall'opuscolo Inail

"La radiazione solare ultravioletta: un rischio per i lavoratori all'aperto"

Se vuoi saperne di più, vai su

<http://intranetnew.inail.it/intranet/default/INAILcomunica/p/ListaPubblicazioni/index.html>

L'Inail tutela i lavoratori che subiscono un **infortunio durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro**.

Se il tragitto è percorso con ordinarie modalità di spostamento (*mezzi pubblici, a piedi ecc.*), l'infortunio *in itinere* è coperto laddove siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari.

Se l'infortunio *in itinere* si verifica a bordo del velocipede, l'uso del mezzo privato è sempre necessitato. Restano esclusi dalla tutela gli infortuni riconducibili a rischio elettivo volontariamente assunto dal lavoratore e, come tale, non assicurativamente protetto.

L'uso del mezzo privato (*automobile, scooter o altro mezzo di trasporto*) può considerarsi **necessitato** solo qualora sia verificata la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
- il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;
- i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe;
- i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all'utilizzo del mezzo privato;
- la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.

Oltre che sul tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro, l'infortunio *in itinere* può verificarsi:

- durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti con più datori di lavoro;

- durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per raggiungere il luogo di consumazione abituale dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.

Interruzioni e deviazioni del percorso. Quando rientrano nell'assicurazione?

Le interruzioni e deviazioni dal normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa, a meno che non ricorrano specifiche condizioni di necessità.

Le interruzioni e deviazioni del percorso che rientrano nella copertura assicurativa sono:

- quelle effettuate in seguito a una direttiva del datore di lavoro;
- quelle dovute a causa di forza maggiore (*ad esempio, un guasto meccanico*);
- quelle dovute a esigenze essenziali e improrogabili (*ad esempio, il soddisfacimento di esigenze fisiologiche*);
- quelle effettuate per adempiere ad obblighi penalmente rilevanti (*ad esempio, per prestare soccorso a vittime di incidente stradale*);
- quelle effettuate per esigenze costituzionalmente rilevanti (*ad esempio, per accompagnare i figli a scuola*);
- le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio.

Il consumo di alcool, droga e di psicofarmaci

Non sono indennizzati gli infortuni direttamente causati dall'abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, nonché dalla mancanza del titolo di abilitazione alla guida da parte del conducente.